

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.**

REPUBBLICA ITALIANA

31 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore undici e quindici.

In Fanano, Via Roma n. 1.

Avanti a me dr. ENRICO SPAGNOLI, Notaio in Modena, iscritto presso il Ruolo del Distretto Notarile di Modena è personalmente comparso:

PICCINELLI MATTIA, nato a Modena il 17 settembre 1987, domiciliato per la carica in Fanano, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

**“POLISPORTIVA FANANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.”**, con sede in Fanano, Via Roma n. 1, capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), avente il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e codice fiscale: 94108420368, Partita Iva: 03134350366, n. 407.061 del R.E.A. di Modena e Casella di Posta Elettronica Certificata: polisportivafanano@pec.it;

Il comparente, della cui identità personale qualifica e poteri sono certo

p r e m e t t e

che per questa ora, giorno e luogo è stata convocata in seconda convocazione, in quanto l'adunanza in prima convocazione fissata il 30 luglio 2024 è andata deserta, l'assemblea in sede straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Adeguamento statutario ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2021; deliberazioni relative e conseguenti;

e mi richiede di redigere in forma pubblica il verbale dell'assemblea predetta.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di Statuto, il comparente, il quale constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di Statuto, mediante consegna a mano ai soci degli avvisi di convocazione che, controfirmati per ricevuta dagli stessi, rimangono acquisiti ai documenti societari;

b) che è presente, in proprio o per deleghe riscontrate regolari ed acquisite agli atti societari, il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale in persona dei soci:

PICCINELLI MATTIA, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta);

SARGENTI CECILIA, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta);

PICCINELLI OMAR, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta);

FINETTI ELENA, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta), in proprio e quale delegata da FINETTI ALESSANDRO, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta);

MESINI SILVIA, titolare di una quota di complessivi nominali Euro 1.250 (milleduecentocinquanta);

il tutto come dalle risultanze del Registro Imprese;

c) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione della società in persona di esso stesso comparente Presidente PICCINELLI MATTIA e delle Consigliere Effettive SARGENTI CECILIA e MESINI SILVIA;  
d) che non esiste il Collegio Sindacale e/o altro organo di controllo;  
e) l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti;  
f) che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;  
e dichiara aperta l'assemblea e valida a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Venendo a trattare il punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia all'assemblea la necessità di adeguare il vigente Statuto sociale alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2021, anche al fine di mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

All'uopo il Presidente presenta ed espone all'assemblea il testo del nuovo Statuto che reggerà la società, composto da n. 32 (trentadue) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane all'assemblea ed al comparente, pienamente conforme alle disposizioni di cui al citato D. Lgs. 36/2021 e, in particolare, a quanto statuito dall'art. 7 dello stesso.

Si precisa che:

- viene modificato l'articolo 3) dello Statuto, inerente all'oggetto sociale;
- rimangono invariati gli altri elementi essenziali della società quali denominazione, sede, ammontare del capitale sociale e durata.

Il Presidente ricorda che la delibera sopra proposta fa insorgere il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Indi il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Dopo una breve discussione l'assemblea, con voto unanime e palese dei soci espresso per alzata di mano e constatato dal Presidente,

#### **d e l i b e r a**

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, composto da 32 (trentadue) articoli, contenente tra l'altro le modifiche ritenute necessarie ed opportune di seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021; Statuto che viene, pertanto approvato in ogni sua parte, e si allega come sopra esposto sotto la lettera "A";

2) di delegare all'organo amministrativo ogni necessaria facoltà per l'esecuzione della delibera sopra assunta.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore undici e trenta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 il comparente dichiara di essere stato informato e prende atto che il Notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente verbale (e nella documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della parte, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mia

mano su due fogli per intere quattro pagine e parte della quinta e l'ho letto al  
comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore undici e trenta.

F.to Piccinelli Mattia

F.to ENRICO SPAGNOLI Notaio

Allegato "A" al Repertorio n. 85.003/28.504-----

-----**STATUTO**-----

-----**DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**-----

-----**DENOMINAZIONE**-----

Articolo 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V del Codice Civile e dall'articolo 6 del D. Lgs. 36/2021 e sue successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione **"POLISPORTIVA FANANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L."**.-----

-----**SEDE**-----

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Fanano.-----

L'Organo Amministrativo potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.-----

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.-----

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 del D.gs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.-----

-----**OGGETTO**-----

Articolo 3) La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021. -----

Più precisamente:-----

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione, l'assistenza e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, delle seguenti attività sportive: --
- \* pattinaggio artistico su ghiaccio in genere e pattinaggio di figura artistico;---
- \* hockey su ghiaccio, su pista e inline;-----
- \* pattinaggio corsa;-----
- \* curling; -----
- \* pallavolo, pallacanestro;-----
- \* nuoto;-----
- \* tennis; -----
- \* calcio e calcetto;-----
- \* ciclismo, mountain bike;-----
- \* attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness;-----

\* pesistica olimpica;-----

\* arti marziali;-----

\* danza, inclusa pole dance;-----

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;-----

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;-----

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative sia in ambienti pubblici che privati; la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;-----

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;-----

Con delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.-----

La società, nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà inoltre svolgere, in maniera secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività strettamente connesse al fine istituzionale:----

- l'esercizio, ai fini di autofinanziamento, di attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione e l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, campi da tennis, palazzetti del ghiaccio ecc., inclusa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati.-----

Per espressa previsione dell'art. 9, comma 1bis, del D. Lgs. 36/2021, nell'ambito delle attività diverse non saranno computate, al fine del rapporto con le attività principali, proventi derivanti da sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione degli impianti e strutture sportive;-----

- la gestione dei servizi accessori agli impianti sportivi, quali a titolo esemplificativo, bar, ristoranti, tavole fredde e calde, strutture ricettive, ecc., spacci interni di abbigliamento e la vendita ed il noleggio di attrezzature sportive;----

- la promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, anche e soprattutto con finalità didattiche;----

- l'escursionismo e accompagnamento a escursioni e/o gite turistiche e la valorizzazione del territorio montano;-----

- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, con espresso riferimento a tutte le attività sportive precedentemente elencate, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero e l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;-----

- l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;-----

- l'organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;-----

- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;-----

- l'organizzazione, gestione e promozione corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, anche per operatori sportivi, e anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;-----
- la partecipazione ad altre Associazioni o enti sportivi e culturali in genere;---
- l'assistenza legale e tecnica ai propri associati;-----
- il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.-----

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. -----

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare ed agli statuti e regolamenti delle Federazioni nazionali a cui la società riterrà di affiliarsi; costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.-----

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla Federazione anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 del D. Lgs. 39/2021.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:-----

- \* compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;-----
- \* assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;-----
- \* promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.-----

-----DURATA-----

Articolo 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.-----

-----DOMICILIO DEI SOCI-----

Articolo 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese.-----

-----CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

Articolo 6) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.-----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti che saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione dell'assemblea, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.-----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del Codice Civile.-----

Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482ter del Codice Civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.-----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

-----PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO-----

Articolo 8) Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 del Codice Civile.-----

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.-----

Le quote sono tutte nominative.-----

Esse sono intrasmissibili, sia inter vivos sia mortis causa.-----

Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.-----

-----RECESSO DEL SOCIO-----

Articolo 9) Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.-----

Si applica l'articolo 2473 del Codice Civile, fermo restando quanto statuito dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 36/2021.-----

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.-----

-----DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE-----

Articolo 10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.-----

Articolo 11) Le decisioni dei soci possono essere adottate, salvo quanto previsto al successivo articolo 12, mediante deliberazione assembleare o mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;-----
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.-----

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal "libro delle comunicazioni".-----

Articolo 12) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

Articolo 13) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.-----

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.-----

Articolo 14) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.-----

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.-----

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese

o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal “libro-- delle comunicazioni”-----

Nell’avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell’adunanza non-- ché l’elenco delle materie da trattare.-----

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l’eventuale seconda con-- vocazione.-----

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verifica-- no tutti i presupposti previsti dalla legge.-----

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.-----

Articolo 15) L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.-----

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.-----

L’assemblea è inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.-----

Articolo 16) Hanno diritto di intervenire all’assemblea coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.-----

Articolo 17) L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti.-----

Il presidente dell’assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.----

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio.-----

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----

Articolo 18) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.-----

Nei casi previsti dall’art. 2479, comma secondo, n. 4 e 5 del Codice Civile, sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.-----

Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di partecipazione al capitale sociale (principio una testa, un voto).-----

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l’utilità o l’opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:-----

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;-----
- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio uff-

cio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).-----

#### -----AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-----

Articolo 19) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:-----

a) da un amministratore unico;-----

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.-----

Gli amministratori possono essere soci o non soci.-----

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.-----

Articolo 20) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.-----

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.-----

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.-----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.-----

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.-----

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal

presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.-----

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.-----

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.-----

Articolo 21) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.-----

Articolo 22) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.-----

Articolo 23) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.-----

Articolo 24) Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.-----

Spetta ad essi, inoltre, un compenso, qualora consentito dalla normativa di riferimento in materia, che sarà determinato in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, fermo restando che, comunque, non può superare quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; il compenso annuo individuale non sarà comunque superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal D.L. 239/1995 e successive modifiche e integrazioni.-----

Articolo 25) La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.-----

Non possono essere nominati amministratori della società, o se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.-----

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.----

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.-----

Articolo 26) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.-----

#### -----ORGANO DI CONTROLLO-----

Articolo 27) La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice Civile, un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. -- Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del Codice Civile.-----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.-----

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.-----

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.-----

#### -----ESERCIZI-----

Articolo 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

#### -----UTILI-----

Articolo 29) L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

#### -----SCIoglimento-----

Articolo 30) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge. Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento di cui all'art. 2473 del Codice Civile, in considerazione dell'esclusione dello scopo

di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso, nessuna somma verrà erogata al socio recedente.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Articolo 31) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.-----

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.-----

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-----

-----RINVIO ALLE NORME DI LEGGE-----

Articolo 32) Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.-----

F.to Piccinelli Mattia -----

F.to ENRICO SPAGNOLI Notaio -----

-----